



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I, II, III e VI Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Campania”
Reg. Gen. n. 410**

Ad iniziativa dei Consiglieri Luigi Bosco e Francesco Emilio Borrelli.

Depositata in data 17 febbraio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II, III e VI Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

21 FEB. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

A.W. Sisti
17/2/17
C. Minò
S-S

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0002849/I Data: 17/02/2017 09:53

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Alla Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
Rosa D'Amelio
Sede

Prot.n. 43 del 14 febbraio 2017

Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega alla presente la proposta di legge a firma del Consigliere Luigi Bosco e del sottoscritto avente oggetto "Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Campania".
Distinti saluti

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 410

Il Presidente
Francesco Emilia Borrelli

160217
S. Cap. Letore



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

PROPOSTA DI LEGGE

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA CAMPANIA.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 410

Ad iniziativa dei consiglieri regionali

Luigi Bosco


Francesco Emilio Borrelli





*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

RELAZIONE

I piccoli centri abitati rappresentano un insostituibile presidio e cura del territorio e, al tempo stesso, sono portatori di cultura e tradizioni, garantendo la coesione sociale, di inclusione culturale, catalizzatori dei valori di pace e solidarietà.

La presente proposta di legge è volta sia a tutelare la qualità della vita dei cittadini che in questi centri vivono, valorizzando le risorse e il patrimonio d'arte e tradizioni che custodiscono, sia a ridurre lo spopolamento e l'impoverimento di queste piccole realtà territoriali. La proposta, riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti, che le amministrano i quali garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale per una prospettiva di sviluppo e di progresso

Nell'attuale sistema socio-economico in cui la predominante logica "metropolitana" sta mostrando tutti i limiti circa la capacità di rispondere compiutamente alle esigenze sempre più pressanti "di una vita sostenibile.

Puntare i piccoli comuni significa la riscoperta dei valori di base che costituiscono le fondamenta della nostra regione e bisogna adoperarsi a rinsaldare i rapporti con tutto il territorio ed elaborare, con esso, nuove forme di organizzazione e di sviluppo.

Si impone, dunque, adoperarsi affinché vengano migliorate le condizioni di vita nelle suddette aree con la consapevolezza che questi comuni rivestono un ruolo decisivo di presidi territoriali e di luoghi di elezione per le produzioni di qualità, grazie alle quali la Campania vanta più di un primato nello scenario dei mercati internazionali.

Con essa si intende rilanciare e sviluppare i fattori strategici: la difesa e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, la qualità culturale dei territori, la modernizzazione dei servizi, il consolidamento dei saperi tradizionali anche con l'uso delle nuove tecnologie, ecc..

Occorre, infine, cercare di attivare le politiche locali e di governo a sostegno dei piccoli comuni ma anche intervenire sul disagio insediativo alla base dei fenomeni di abbandono e spopolamento di questi luoghi, fermando la crescente rarefazione dei servizi al cittadino e l'insufficiente manutenzione del territorio.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

RELAZIONE FINANZIARIA

Per gli interventi di parte corrente previsti dalla presente proposta di legge è istituito un fondo annuale di € 10.000.000 da iscrivere al bilancio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019

Per gli interventi in conto capitale o in conto interessi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere pubbliche, o di interesse pubblico, di cui alla presente legge, è istituito un fondo annuale di € 10.000.000 da iscrivere al bilancio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019

Per l'istituzione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dalle risorse previste alla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 1.03.01.01.000 del bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019.

h



Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Campania.

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Campania riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti, che le amministrano i quali garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale per una prospettiva di sviluppo e di progresso.

2. La Regione a tal fine:

- a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;
- b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi (a partire da quelli definiti *indispensabili dal* D.M. 28.12.1993), delle funzioni e delle strutture;
- c) sostiene l'iniziativa dei piccoli comuni, volta a introdurre nuovi modelli organizzativi legati all'e-government ed all'e-democracy e alla realizzazione di sportelli multifunzionali; li sostiene, altresì, nel reperimento delle risorse per la redazione e la realizzazione dei progetti di opere e servizi;
- d) adotta adeguate misure in favore dei cittadini residenti, al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio;
- e) sostiene gli interventi a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, nell'ambito dello sviluppo locale;
- f) valorizza e salvaguarda le identità culturali e storiche delle popolazioni, nonché le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locali;
- g) promuove, favorisce ed incentiva lo sviluppo ecocompatibile, l'utilizzo di fonti energetiche alternative e l'innovazione tecnologica nonché l'attivazione, anche in via sperimentale, dei servizi di telemedicina e di sportelli automatici per la distribuzione di farmaci, a fronte di assegnazione di risorse aggiuntive statali e comunitarie;
- h) promuove l'attività turistico ricettiva, favorendo la realizzazione dell'*albergo diffuso* nei Centri Storici nonché concedendo contributi per l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili, a tal uopo destinati, e fino ad un massimo di spesa stabilito annualmente;
- i) favorisce la mobilità da, per e tra i Piccoli Comuni, anche con la incentivazione del cosiddetto "*servizio a chiamata*";



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

l) favorisce la delocalizzazione di interventi produttivi dai Comuni con popolazione superiore a quelli con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, sia con incentivi per l'acquisto che per la ristrutturazione. Favorisce, quindi, il trasferimento di residenza di persone nei Piccoli Comuni sia con incentivi che con riduzione di tariffe ivi comprese quelle dei servizi;

m) favorisce ulteriormente le integrazioni all'attività degli imprenditori agricoli a titolo principale nei territori dei Piccoli Comuni, raddoppiando i valori indicati nella legge n. 97 del 1994;

3 . Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, il CAL (ovvero, e fino alla sua costituzione, la Conferenza Regione-Autonomie Locali), adotta i provvedimenti di sua competenza più idonei ad assicurare la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative a favore delle autonomie locali, delle comunità, delle imprese e delle famiglie. Entro la stessa data la Giunta regionale è impegnata a redigere un testo unico delle normative e di tutte le provvidenze comunque riservate alle Amministrazioni, ai Cittadini ed alle Imprese ubicate nei piccoli comuni campani.



Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai piccoli comuni, aventi popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori:

- a) demografia;
- b) vetustà della popolazione residente;
- c) livello di benessere;
- d) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
- e) orientamento turistico;
- f) localizzazione in aree interne, costiere od isolate;
- g) dissesto idrogeologico;
- h) pericolo (vulcanologico, ambientale, sismico, etc);
- i) montanità;
- j) distanza dai centri maggiori in cui sono ubicati i principali servizi (capoluogo provinciale, etc.);

2. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone, che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico, è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare, il CAL (ovvero, e fino alla sua costituzione, la Conferenza Regione-Autonomie Locali) e vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane".

3. Sono ritenuti piccoli comuni, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge regionale, quelli con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone, di cui al comma 2, sono aggiornate con cadenza quinquennale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.

4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1, eventualmente attingendo a fondi straordinari.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

5. La Giunta regionale, nell'atto di determinazione dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, provvede a raddoppiare i parametri economici per abitante per i piccoli comuni di cui al presente articolo.

B



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art. 3.

Disposizioni in materia di commercio e distribuzione

- 1 .** Nei piccoli comuni è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.
- 2 .** I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di mq. 250 per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.
- 3 .** I piccoli comuni nei quali esistono solo esercizi commerciali di vicinato, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti, possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art. 4.

Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi

- 1 . Per facilitare i piccoli comuni nell'accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzionali, in grado di accogliere, in una sola unità organizzativa, tutte le attività di front-line.
- 2 . La Regione favorisce l'apertura di sportelli multifunzionali (anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative ed eventualmente convenzionandosi con altri soggetti istituzionali pubblici e privati: Poste Italiane, Asl, Istituti di credito, Aci, Società Concessionarie delle Riscossioni, Inps, Inail, Enpam, Enti di Patronato, CAF, etc.) in modo da assicurare la pronta disponibilità ed *in loco* sia delle strutture di assistenza che per tutte le esigenze del cittadino singolo e della sua famiglia.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art. 5.

Disposizioni in materia di istruzione

- 1 . La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sentito il CAL (ovvero, e fino alla sua costituzione, la Conferenza Regione-Autonomie Locali) sostiene finanziariamente forme sperimentali di tele-insegnamento, *e-learning*, forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.
- 2 . La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 1.
- 3 . La Regione, sulla base dei parametri definiti, sostiene i piccoli comuni, nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo, per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni da e per i centri vicini.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art. 6.

Disposizioni in materia di formazione professionale

1 . I bandi di finanziamento per la formazione professionale a valere sul fondo sociale europeo (FSE), sulle iniziative di formazione tecnica superiore (IFTS) e sull'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, emanati a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono una percentuale dei fondi disponibili non inferiore al 10%, da destinare prioritariamente a progetti rivolti ad occupati, disoccupati ed iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria per residenti nei piccoli comuni.

2 . La Regione, in accordo con le Università Campane ed Istituti di ricerca, istituisce o comunque promuove ed incentiva corsi di formazione e di aggiornamento per gli Amministratori locali e gestori di servizi privati.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

Art. 7.

Fondo Regionale per lo Sviluppo Locale

1 . E' istituito il Fondo regionale per lo sviluppo locale dei Comuni inferiori o pari a 5000 abitanti con dotazione annue da stabilirsi nella "legge di stabilità finanziaria" per il completo finanziamento di interventi straordinari da essi proposti oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata. Possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all'iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell'iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai piccoli comuni e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata."



Art. 8

(Contributi)

1. La Regione stabilisce contributi annuali in misura costante annuale ripartendo le risorse in base alla tipologia ed alle classi di appartenenza del piccolo comune per il riequilibrio strutturale e per l'adeguamento alle condizioni di vita ottimale dei suoi cittadini, ed in misura straordinaria in ordine alla programmazione regionale, su proposta della Giunta, sentita la commissione consiliare competente ed il CAL (ovvero, e fino alla sua costituzione, la Conferenza Regione-Autonomie Locali).

2. I contributi sono esclusivamente utilizzati per l'attivazione e/o la gestione di servizi al cittadino sia adolescente che maturo od anziano, per favorire l'insediamento di persone o di attività produttive e per ogni altra esigenza, che tenda a scoraggiare lo spopolamento nonché l'abbandono dei territori dei piccoli comuni.

3. I contributi ordinari possono essere utilizzati sulla base di scelte programmatiche indicate dalla Giunta comunale anche per:

1. iniziative di sostegno allo sviluppo della vita civile e sociale della comunità locale, nonché per la promozione dei territori, della cultura o delle tradizioni popolari, ivi comprese quelle enogastronomiche; ed ancora fino ad un massimo del 30% della disponibilità e semprechè non si siano già attivate risorse dei fondi appositamente istituiti, anche per la progettazione di opere pubbliche di carattere infrastrutturale, sociale e culturale e per la redazione di strumenti urbanistici, nonché per la manutenzione delle strade e per l'attivazione dei servizi di trasporto scolastico e collettivo;
2. iniziative per favorire l'incremento demografico per nuove nascite con premi alle famiglie per la nascita del terzo foglio/a ed con un sussidio permanente sino al 16 anno del nascituro/a.

4. La regione può stabilire il raddoppio dei contributi in presenza di gestione associata dei servizi comunali e semprechè siano stati attivati quelli definiti indispensabili dal D.M. 28.12.1993.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art. 9

Semplificazione delle rendicontazioni

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 40.000,00 euro erogati con fondi a esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti è sufficiente la presentazione da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

A handwritten signature or mark in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

Art. 10

Limitazioni all'onere di cofinanziamento da parte dei piccoli comuni

1. La concessione di contributi da parte della Regione ai comuni con popolazione pari od inferiore a 5.000 abitanti, singoli o associati, può essere subordinata ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi soggetti in misura non superiore al dieci per cento dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in deroga alla normativa regionale vigente, ai bandi da emanarsi a partire dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
- 3, Le iniziative, per essere ammesse ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art. 11

Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni montani o collinari

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la Regione, definendone i criteri dispone incentivi finanziari e premi di insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano ad un comune montano o collinare in situazione di marginalità di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione pari e inferiore a 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per un decennio. Il beneficio decade col venir meno del requisito.
2. La Regione favorisce il recupero del patrimonio abitativo esistente concedendo ai residenti (anche a parziale ristoro delle vessazioni per le normative vincolistiche che interessano i piccoli comuni montani e collinari) contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento sia igienico sanitario che strutturale, tenendo nel debito conto i maggiori oneri derivanti, in questi luoghi, dall'obbligo di utilizzare tecniche e materiali particolari. La Regione favorisce anche l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e l'uso di tecnologie alternative per il risparmio energetico.
3. La Regione può stipulare convenzioni con la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di mutui agevolati ai Piccoli comuni da destinare alla ristrutturazione di immobili di particolare pregio storico/artistico/ambientale, anche appartenenti a privati. Ovvero di concedere direttamente a privati per le esigenze definite dalla presente legge regionale.

R



Art. 12

Agevolazioni tributarie, economiche e fiscali

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigiane nei piccoli comuni in condizioni di *particolare* marginalità socio-economica attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.
2. La Regione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, delle disponibilità di bilancio e degli impegni di risanamento finanziario disposti con leggi, può prevedere con leggi forme di agevolazione tributaria dirette al sostegno delle attività produttive di nuovo insediamento nei Piccoli Comuni mediante riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), nella misura massima prevista dall'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, e per cinque periodi di imposta decorrenti dalla approvazione della delibera di G. R..
3. Le agevolazione di cui al comma precedente sono concesse per ulteriori tre periodi di imposta a nuove imprese costituite da giovani di ambo i sessi di età compresa tra i 18 ed i 40 anni .
4. Per le imprese costituite in forma societaria, i soggetti di cui al precedente comma 3 dovranno costituire la maggioranza numerica assoluta dei soci e delle quote di partecipazione.
5. Nel caso in cui l'impresa operi su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione realizzato negli insediamenti posti nei Piccoli Comuni.
6. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano anche alle imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato, nei territori di cui all'art. 2, per i quattro periodi di imposta decorrenti dalla pubblicazione della presente legge.
7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato dell'U.E e di F.U.E.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art. 13

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3), 3, 4 e 6 si applicano a tutti i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, come risultanti dall'ultimo censimento ufficiale, indipendentemente dalla classificazione di cui all'art. 2.

A handwritten mark or signature in black ink, located on the right side of the page. It appears to be a stylized, cursive letter, possibly 'R' or 'B'.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

Art. 14

Norma Finanziaria

1. Per gli interventi di parte corrente è istituito un fondo annuale di € 10.000.000 da iscrivere al bilancio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019
2. Per gli interventi in conto capitale o in conto interessi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere pubbliche, o di interesse pubblico, di cui alla presente legge, è istituito un fondo annuale di € 10.000.000 da iscrivere al bilancio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019
3. Per l'istituzione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dalle risorse previste alla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 1.03.01.01.000 del bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019
4. La disciplina delle fattispecie contabili e finanziarie dei commi precedenti non debbono imputarsi come elementi da osservare per il patto di stabilità interno dei Comuni pari o inferiori a 5000 abitanti.

R



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art. 15.

Relazione al Consiglio

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sulla gestione dei contributi erogati e sui benefici conseguiti dalle popolazioni interessate nonché sull'efficacia delle disposizioni stabilite.
2. In base ai dati ed alle considerazioni effettuate, sentita la Commissione consiliare competente ed il CAL (ovvero, e fino alla sua costituzione, la Conferenza Regione-Autonomie Locali), la Giunta determina modifiche alla classificazione dei Piccoli Comuni e ripartisce le risorse in modo da riequilibrare le condizioni di parità fra enti ed attribuzioni ed assicurare la corrispondenza agli obiettivi di programmazione regionale stabiliti.
3. Il Presidente del Consiglio regionale e le commissioni possono avvalersi della consulenza del CAL o di altro organismo istituito dalla presidenza dell'Assemblea proprio per esaminare lo stato di attuazione delle provvidenze in favore dei cittadini e delle Amministrazioni dei Piccoli Comuni od esaminare le possibili iniziative ad integrazione o a parziale modifica della normativa in vigore. I partecipanti eletti o designati assicurano la gratuità della loro presenza.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Art.16

Norma Finale

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

A handwritten mark or signature in black ink, located on the right side of the page. It appears to be a stylized, cursive letter, possibly 'R' or 'P', with a horizontal line extending to the right.